



Città di Randazzo
(Provincia di Catania)

VIII e IX SETTORE
LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA n. 48 del 19.05.2015,

OGGETTO: prevenzione incendi e pulizia dei fondi

IL SINDACO

Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della legge 24/02/1992 n. 225

- **Ritenuta** la necessità di porre in essere interventi di prevenzione nonché di evitare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;
- **Visto** il D.P. n. 297 del 04/06/2008;
- **Viste** le leggi Regionali n. 16 del 06/04/1996 e n. 14 del 16/04/2006;
- **Vista** la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000;
- **Visto** il U.T. delle leggi di P.S., approvato con Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931;
- **Visti** gli articoli 423, 423-bis, 424, 425, 435, 449, 451 e 650 del codice penale;
- **Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- **Vista** la O.C.P.M. n. 3606 del 28/08/2007;
- **Vista** la direttiva della Presidenza della Regione Sicilia del 14/01/2008;
- **Visto** il D.Lgs nr. 205 del 3 dicembre 2010;
- **Revocata** l'Ordinanza n. 31 del 19.5.2014,;

ORDINA

- 1 Durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e/o agrari, ricadenti sul territorio comunale, nel centro abitato o nelle immediate vicinanze;
 - di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici, etc. che provocano faville, usare motori, fornelli inceneritori;
 - di fumare e/o compire ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco incendio.
- 2 **Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade Comunali e Provinciali all'interno del territorio Comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale.**
Detti lavori dovranno essere eseguiti entro 15 giugno e mantenuti fino al 15 ottobre 2015.
Tutti i residui provenienti dai lavori di pulitura, dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta e depositati, ove non è possibile distruggerli all'interno della proprietà, a distanza di sicurezza non inferiore a metri cento dalla vegetazione circostante, e/o dal ciglio della scarpata e/o dal ciglio di strade. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente articolo non

della scarpata e/o dal ciglio di strade. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente articolo non ottemperino ad effettuare i lavori previsti, gli stessi, saranno realizzati d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, con spese a carico dei soggetti obbligati.

E' fatto obbligo, nel corso dei lavori di falciatura delle messi, iniziare dalle aree confinanti, e/o limitrofe, e/o più vicine a strade pubbliche. Le messi, una volta falciate, dovranno essere trasportate prontamente nelle aie di pertinenza.

- 3 I proprietari, gli inquilini e tutti coloro che a qualsiasi titolo abbiano l'uso di fondi agricoli o boschivi e non ricadenti nel territorio comunale, dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, al fine di evitare ogni innesco e/o prorogazione d'incendio.
- 4 Nelle giornate ventose caratterizzate da temperature elevate, la vigilanza dovrà essere intensificata.
I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra da rami, sterpaglia, foglie, etc. Di larghezza non inferiore a m. 10,00.
- 5 La sterpaglia, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a m. 10,00.
- 6 Per Tutti i residui vegetali derivanti dalle ordinarie operazioni di ripulitura e potatura degli impianti arborei da frutto, anche "specializzati" (oliveti, vigneti, agrumeti, nocciolieti, etc.) e/o dalle colture agrarie in genere, anche erbacee, allevate in pieno campo o in ambiente confinato, ai fini dell'art. 13 del D.L.gs n. 205 del 03/12/2010, sono considerati "rifiuti". Per i predetti rifiuti e per il periodo indicato nella presente ordinanza unica destinazione finale prevista dal legislatore è il conferimento in discarica autorizzata. La bruciatura in loco dei rifiuti vegetali di cui sopra costituisce reato di "illecito smaltimento dei rifiuti" e come tale va sanzionato.
- 7 Chiunque avvisti un incendio o un fuoco non controllato, che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediata comunicazione al Corpo Forestale mediante in numero verde "1515" o al n. 095-921124 e/o ai Vigili del Fuoco mediante in numero verde "115" e/o alle autorità locali (Carabinieri, Sindaco, Ufficio Comunale di protezione Civile, etc.)
- 8 Dal 15 giugno al 15 ottobre è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.
- 9 Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi e le modalità di cui alla presente ordinanza, fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i proprietari). Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari o ai legali rappresentanti di società, cooperative etc, che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valido documento in merito.
- 10 Decorso il tempo di cui al punto 2, il semplice accertamento da parte degli organi di vigilanza, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza, sempreché la relativa area nel frattempo interessata da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei suddetti obblighi, nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui al punto 11, costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti de soggetti inadempienti, con formulazione di diffida alla quale si deve

adempire entro un breve tempo (da dieci a tre giorni, secondo la gravità della situazione) e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00 in conformità all'articolo 7/bis del Dlgs. 267/2000, come introdotto dall'articolo 16 L. n. 3/2003 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista) anche se successivamente dovesse accertarsi l'avvenuto adempimento.

- 11 Le violazioni di cui alla presente Ordinanza saranno perseguite penalmente, nel caso in cui la violazione generi e/o favorisca l'innescio di incendio (artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) e amministrativamente con irrogazione della sanzione amministrativa compresa tra € 51,65 e € 258,23 per ogni ettaro di terreno o frazione di ettaro percorso da incendio (art. 40 comma 3 della L.R. n. 16 del 6 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni)

La sanzione amministrativa verrà irrogata secondo le modalità previste dalla legge 34/11/1981 n. 689, con provvedimento del Sindaco

- 12 Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della L. 353/2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.) ed alle sanzioni penali di cui all'art. 11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

INVITA

I cittadini a prestare la loro opera in occasione del verificarsi di un incendi nelle campagne o nelle zone urbane o periferiche:

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica, a dare immediata comunicazione ad una delle seguenti Amministrazioni:

- Vigili del Fuoco - Tel 115
- Corpo Forestale – Tel 1515 o 095-921124
- Carabinieri Tel 112 o 095-921100
- Polizia di Stato Tel 113
- Polizia Municipale Tel 095-922973
- Ufficio Protezione Civile Tel 095-7992544

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e sul sito ufficiale del Comune <http://www.comune.randazzo.ct.it>, nonché su tutto il territorio comunale mediante affissione di manifesti.

L'invio di copia:

- Alla Prefettura di Catania
- All'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – Dipartimento Regionale delle Foreste – Palermo
- All'Assessorato Regionale di Protezione Civile – Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Palermo
- Al Dipartimento Regionale di protezione Civile Servizio Sicilia Orientale
- All'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Catania
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania
- Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Randazzo
- Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Adrano e di Maletto

- Alla Provincia Regionale di Catania – Assessorato Agricoltura e Assessorato Protezione Civile
- Alla Provincia Regionale di Catania – Assessorato Politiche dell’Ambiente e del Territorio, Politiche Energetiche e Polizia Provinciale.
- Al Compartimento ANAS di Catania
- Alla Compagnia e alla Stazione Carabinieri di Randazzo
- Al Distaccamento Polizia Stradale di Randazzo
- Al Corpo Forestale Distaccamento di Randazzo
- Al Comando Polizia Municipale di Randazzo

Le Forze dell’Ordine, il Corpo Forestale Regionale e la Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza:

dalla residenza Municipale li 19.05.2015

